

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Decreto n. 69

OGGETTO: emanazione Regolamento del personale

IL PRESIDENTE

- Visto il Decreto legislativo 29/9/'99, n. 381 e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INGV;
- visto l'art. 8 della Legge 9/5/'89, n. 381;
- vista la Delibera del Consiglio direttivo n. 4.1.7.02 del 20/12/'02, con la quale sono state recepite le ulteriori osservazioni formulate dal Ministero vigilante ed è stato approvato il testo definitivo del Regolamento del personale,

DECRETA

Art. 1


E' emanato il Regolamento del personale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel testo allegato al presente Decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, 24. 3. 2003

Prof. Enzo BOSCHI



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA


TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Personale)

Per l'assolvimento dei propri fini istituzionali, l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia si avvale:

1. di personale con contratto a tempo indeterminato appartenente
 - a) al ruolo ordinario dell'istituto di cui alla dotazione organica dell'istituto stesso
 - b) ai ruoli speciali a esaurimento di cui all'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 29/9/'99, n. 381 e all'art. 12 della legge 28/10/'86, n. 730
 - c) ai ruoli speciali di cui alla deliberazione CIPE del 20/12/'90;
2. di personale con contratto a tempo determinato
 - a) ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 30/1/'99, n. 19, come richiamato dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 29/9/'99, n. 381
 - b) ai sensi della normativa vigente per gli enti pubblici di ricerca;
3. di titolari di borse di studio, ivi comprese quelle relative a dottorati di ricerca;
4. di titolari di assegni di ricerca;
5. di personale docente e di ricerca delle università ovvero di personale di ricerca di altri enti pubblici di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnologica munito di incarico di ricerca gratuito;
6. di personale esterno (persone fisiche e giuridiche), tramite contratti temporanei.

Art. 2 (Reclutamento del personale)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Il personale sub 1a) viene reclutato, nell'ambito della dotazione organica dell'istituto di cui al successivo TITOLO XI, con le modalità di cui al successivo TITOLO II.

Il personale sub 2a) viene reclutato con le modalità di cui al successivo TITOLO III.

Il personale sub 3) viene reclutato con le modalità di cui al successivo TITOLO IV.

Il personale sub 4) viene associato con le modalità di cui al successivo TITOLO V.

Gli incarichi da attribuire al personale sub 5) sono disciplinati secondo i criteri di cui al successivo TITOLO VI.

I contratti da stipulare con il personale sub 6) sono disciplinati secondo i criteri di cui al successivo TITOLO VII.

TITOLO II

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO

Art. 3

(Reclutamento del personale di ruolo)

Il personale di ruolo dell'INGV viene reclutato, nell'ambito della dotazione organica dell'istituto, con le modalità, in quanto applicabili, di cui:

- al decreto del presidente della repubblica 8/9/'00, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni per la dirigenza amministrativa,
- al decreto del presidente della repubblica 9/5/'94, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, per i livelli professionali dal IV al IX, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 18,
- al presente TITOLO II, per i livelli professionali dal I al III.

Capo I

Procedure di assunzione ai diversi livelli del personale di ruolo dei profili di ricercatore e di tecnologo:
norme comuni alle diverse procedure concorsuali

Art. 4

(Concorsi pubblici per aree scientifiche e settori tecnologici)

L'istituto assume a tempo indeterminato personale ai diversi livelli del profilo di ricercatore e tecnologo attraverso concorsi pubblici distinti per le



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

aree scientifiche e i settori tecnologici di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29/9/'99, n. 381.

Tali aree e settori coincidono, nelle more della emanazione da parte del ministero vigilante del decreto concernente i criteri generali di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29/9/'99, n. 381, con le aree culturali relative agli obiettivi programmatici generali definiti triennialmente dal consiglio direttivo.

Le aree e i settori sono sottoposti a revisione triennale, previa ricognizione delle attività scientifiche e tecnologiche in corso.

Per i concorsi di cui al presente titolo è esclusa ogni riserva di posti per il personale in servizio.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 30/1/'99, n. 19, richiamato dall'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 29/9/'99, n. 381, l'istituto, sentito il comitato di consulenza scientifica, può ricoprire il 2% dei posti di ruolo dell'organico dei ricercatori, tramite assunzione per chiamata diretta di esperti da inquadrare nel profilo di dirigente di ricerca.

Art. 5

(Programmazione delle assunzioni)

I concorsi di cui al presente titolo sono avviati sulla base del piano triennale di attività e dei relativi aggiornamenti annuali, approvati dal consiglio direttivo.

I concorsi sono indetti con cadenza annuale. I relativi bandi sono emanati dal presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, entro il 31 marzo di ciascun anno. A tal fine i direttori delle strutture presentano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le proprie richieste distinte per livello, profilo, area scientifica e settore. Per casi di particolare e comprovata urgenza, singoli bandi di concorso possono essere indetti anche oltre il termine fissato.

Ai fini di cui al comma 2, le richieste devono trovare adeguata copertura finanziaria sulla base delle risorse assegnate dal consiglio direttivo in sede di programmazione economica e finanziaria. La verifica della copertura finanziaria dei posti da bandire è effettuata dal competente ufficio dell'amministrazione centrale.

Nei limiti di cui al comma 3, le richieste possono comportare, nel rispetto della dotazione organica complessiva dell'istituto, la trasformazione di profilo e di livello dei posti rispetto a quelli assegnati, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Art. 6

(Bandi)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

I bandi di concorso sono emanati dal presidente con proprio provvedimento e sono pubblicati integralmente sulla gazzetta ufficiale della repubblica; essi sono consultabili, inoltre, sulla pagina web dell'istituto.

Il bando specifica per ciascun posto messo a concorso il profilo, il livello, l'area scientifica o il settore, indica il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, definisce i requisiti di ammissione, i titoli scientifici e tecnologici valutabili, con particolare attenzione a quelli di servizio acquisiti presso l'ente anche nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, le prove d'esame, la sede di servizio e ogni altra disposizione utile ai fini dell'ordinato svolgimento del concorso.

Il bando indica, altresì, la durata della validità della graduatoria nel limite massimo stabilito dalle norme in vigore.

Il bando determina preventivamente il numero massimo delle pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato.

Art. 7

(Svolgimento dei concorsi)

I concorsi possono essere svolti presso la struttura dell'istituto che ha richiesto il bando.

Il titolare del competente ufficio dell'amministrazione centrale svolge le funzioni, per ciascun concorso, di responsabile del procedimento, con il compito di garantire e accertare la regolarità formale e il rispetto dei termini relativi a ogni fase dello stesso procedimento, nonché il rispetto dei principi di trasparenza sanciti dalla legge 7/8/'90, n. 241. Per i concorsi afferenti l'osservatorio vesuviano, le funzioni di responsabile del procedimento possono svolte dal direttore amministrativo dell'osservatorio ovvero da un funzionario dallo stesso designato.

Le procedure possono svolgersi ricorrendo all'ausilio di sistemi automatizzati e di altri sistemi atti ad accelerare e snellire le stesse.

Le valutazioni comparative sono compiute entro il termine di quattro mesi dalla data di insediamento della commissione. Il presidente, in casi eccezionali e per comprovate esigenze, può disporre una proroga del suddetto termine per un periodo non superiore a due mesi. Scaduto il termine finale, ovvero quello di proroga, senza che la commissione abbia concluso i propri lavori, il presidente dichiara, con proprio decreto, la decadenza della commissione e ne costituisce un'altra con nuovi, diversi componenti.

Al termine dei propri lavori la commissione formula la graduatoria generale di merito e la trasmette, unitamente ai verbali delle sedute effettuate e a tutti gli atti concorsuali, al responsabile del procedimento che, a sua volta, ne cura la trasmissione al presidente dell'istituto per l'approvazione e la



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

proclamazione dei vincitori, tenuto conto, ove previsto, delle disposizioni sulle precedenza e preferenze nelle nomine.

Art. 8

(Assunzione e gestione del rapporto di lavoro)

Una volta proclamato, il vincitore è invitato dal competente ufficio, a mezzo raccomandata a.r., ad assumere servizio entro il termine e presso la sede che gli saranno indicati nella lettera di invito, salvo comprovato impedimento da giustificare per iscritto.

L'assunzione avviene mediante stipula, previa produzione da parte del vincitore della certificazione di rito, del contratto individuale di lavoro tra il vincitore del concorso e il presidente dell'istituto. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione.

Il rapporto di lavoro è disciplinato, ai sensi del decreto legislativo 30/3/'01, n. 165, dalle disposizioni del codice civile e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto.

All'attività di ricerca del personale assunto sono applicati i principi di cui all'art. 13 del decreto legislativo 29/9/'99, n. 381.

Art. 9

(Commissioni giudicatrici)

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 30/1/'99, n. 19 richiamato dall'art. 10, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 29/9/'99, n. 381, la composizione delle commissioni di concorso è determinata dai successivi articoli.

I componenti delle commissioni sono nominati dal presidente, sentito il direttore della struttura interessata, e sono scelti tra i ricercatori e i tecnologi dell'istituto e degli enti pubblici di ricerca, i professori ordinari o associati delle università, nonché esperti stranieri, tutti di comprovata esperienza internazionale e appartenenti al medesimo settore disciplinare del posto da coprire o a settore affine.

Per ciascuna commissione, il presidente provvede a nominare un segretario.

I componenti delle commissioni possono far parte di una sola commissione per ogni tornata concorsuale e non possono essere nominati in successive commissioni di concorso della stessa tipologia prima di un anno.

Capo II

Procedure di assunzione ai diversi livelli del personale di ruolo dei profili di ricercatore e di tecnologo:
disposizioni specifiche



Sezione I Composizione e formazione delle commissioni di concorso

Art. 10 (Dirigenti di ricerca)

Le commissioni per l'assunzione dei dirigenti di ricerca sono composte da un presidente e da due o quattro membri scelti tra i dirigenti di ricerca dell'istituto o di altro ente pubblico di ricerca, tra i professori universitari ordinari e tra esperti stranieri di pari livello scientifico, in modo tale da garantire che i componenti esterni all'istituto siano in maggioranza e sia presente almeno un dirigente di ricerca dell'istituto.

Art. 11 (Primi ricercatori)


Le commissioni per l'assunzione dei primi ricercatori sono composte da un presidente e da due o quattro membri scelti tra i dirigenti di ricerca e i primi ricercatori dell'istituto o di altro ente pubblico di ricerca, tra i professori universitari ordinari o associati e tra esperti stranieri di pari livello scientifico, in modo tale da garantire che i componenti esterni all'istituto siano in maggioranza e sia presente almeno un dirigente di ricerca o un primo ricercatore dell'istituto.

Art. 12 (Ricercatori)

Le commissioni per l'assunzione dei ricercatori sono composte da un presidente e da due o quattro membri scelti tra i dirigenti di ricerca, i primi ricercatori e i ricercatori dell'istituto o di altro ente pubblico di ricerca, tra i professori universitari ordinari o associati e tra esperti stranieri di pari livello scientifico, in modo tale da garantire che i componenti esterni all'istituto siano in maggioranza e sia presente almeno un dirigente di ricerca, un primo ricercatore o un ricercatore dell'istituto.

Art. 13 (Tecnologi)

Le commissioni per l'assunzione ai diversi livelli del profilo di tecnologo sono composte da un presidente e da due o quattro membri scelti, a seconda del livello, tra i dirigenti tecnologi, i primi tecnologi e i tecnologi dell'istituto o



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

di altro ente pubblico di ricerca, tra i professori universitari ordinari o associati e tra esperti stranieri di pari livello scientifico, in modo tale da garantire che i componenti esterni all'istituto siano in maggioranza e sia presente, a seconda del livello, almeno un dirigente tecnologo, un primo tecnologo o un tecnologo dell'istituto.

Sezione II Requisiti di ammissione e prove

Art. 14 (*Requisiti di ammissione e prove*)

Oltre a tutti gli altri requisiti previsti dalle norme vigenti per l'accesso al pubblico impiego e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, è richiesto:

- per i concorsi per l'assunzione dei primi ricercatori, il possesso del diploma di laurea specificato dal bando;
- per i concorsi per l'assunzione dei ricercatori, il possesso del titolo di dottore di ricerca con argomento di tesi attinente all'attività richiesta dal bando ovvero il possesso del diploma di laurea specificato dal bando e lo svolgimento almeno per un triennio di attività di ricerca nel settore specificato dal bando, nell'ambito dei contratti di cui all'art. 11, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 30/1/'99, n. 19, richiamato dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 29/9/'99, n. 381 ovvero nell'ambito degli assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27/12/'97, n. 449, con valutazione finale di attività, oppure, in alternativa, presso università e qualificati enti di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, purché adeguatamente documentata e valutata;
- per i concorsi per l'accesso ai diversi livelli del profilo di tecnologo, il possesso del diploma di laurea nonché, per i dirigenti tecnologici e i primi tecnologici, rispettivamente, almeno dodici e otto anni di specifica esperienza professionale.

Per i concorsi per l'assunzione di dirigenti di ricerca la commissione predispone la graduatoria sulla base dei curricula e dei titoli scientifici.

Per i concorsi per l'assunzione di primi ricercatori la selezione avviene sulla base della valutazione comparativa dei curricula e dei titoli scientifici, integrata da un colloquio comprendente anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Per i concorsi per l'assunzione di ricercatori la selezione avviene sulla base della valutazione comparativa dei titoli scientifici, integrata da una prova



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

scritta e una prova orale comprendente, quest'ultima, anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

La valutazione comparativa per l'accesso ai diversi profili di tecnologo avviene secondo le seguenti modalità:

- dirigenti tecnologi e primi tecnologi: valutazione dei titoli tecnico-scientifici e professionali integrata da colloquio comprendente anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese;
- tecnologi: valutazione dei titoli tecnico-scientifici e professionali, integrata da una prova scritta e una prova orale comprendente, quest'ultima, anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

La valutazione dei titoli e lo svolgimento delle prove di cui al presente articolo sono disciplinate dal bando di concorso; in particolare, il bando prevede i criteri di valutazione dei titoli, il punteggio minimo occorrente per il superamento del colloquio (per i primi ricercatori, i dirigenti tecnologi e i primi tecnologi) e il punteggio minimo occorrente per il superamento della prova scritta e della prova orale (per i ricercatori e i tecnologi); per i concorsi a dirigente di ricerca il bando prevede il punteggio minimo nella valutazione dei titoli occorrente per il superamento del concorso.

Capo III

Norme di rinvio e transitorie

Art. 15


(Norma di rinvio)

Per tutto quanto non disciplinato dal presente TITOLO II si rinvia alle norme vigenti per l'accesso al pubblico impiego e ai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto.

Art. 16

(Norma transitoria)

In sede di prima attuazione del presente regolamento e comunque non oltre la data del 31/12/'02, l'istituto può assumere, compatibilmente con le norme in vigore in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni e nell'ambito delle disponibilità di organico, personale ai vari livelli dei profili di ricercatore e tecnologo anche attingendo a quello in servizio alla data di insediamento del comitato di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 29/9/'99, n. 381 con contratto a tempo determinato, secondo le procedure concorsuali previste dall'art. 39, comma 8, lett. c), della legge 27/12/'97, n. 449.



Art. 17

(Norme transitorie per il personale dell'osservatorio vesuviano)

Ai fini dell'applicazione di tutti i precedenti articoli, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 29/9/'99, n. 381, il personale di ricerca dell'osservatorio vesuviano viene equiparato al personale degli enti pubblici di ricerca scientifica; in particolare, la qualifica di ricercatore viene equiparata al profilo di ricercatore, la qualifica di geofisico associato al profilo di primo ricercatore e la qualifica di geofisico ordinario al profilo di dirigente di ricerca.

Il personale di ricerca dell'osservatorio vesuviano può inoltrare istanza al presidente per essere inquadrato nel corrispondente livello professionale degli enti pubblici di ricerca scientifica, con riconoscimento, a tutti i fini, dell'anzianità pregressa. Sulla istanza si pronuncia, con propria delibera da adottarsi previo confronto con le organizzazioni sindacali, il consiglio direttivo che, nell'occasione, provvede anche ad attribuire il profilo professionale relativo.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 29/9/'99, n. 381, alla conferma in ruolo dei geofisici straordinari, geofisici associati e ricercatori dell'osservatorio vesuviano provvede il consiglio direttivo, con propria delibera da adottarsi sulla base di apposita relazione sull'attività svolta presentata dall'interessato e certificata da un'apposita commissione permanente, nominata dal presidente.

Art. 18

(Norma transitoria)

Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 5, 6, 7, 8 e 16 si applicano, in quanto compatibili, anche per il reclutamento del personale dal IV al IX livello professionale e, nelle more del perfezionamento delle tabelle di equiparazione di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 29/9/'91, n. 381, del personale tecnico e amministrativo dell'osservatorio vesuviano.


TITOLO III

PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Art. 19

(Norme generali)

Il presente TITOLO disciplina le procedure di assunzione di personale a tempo determinato.



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Nei rapporti di lavoro a tempo determinato si applica la disciplina del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e del decreto legislativo 6/9/'01, n. 368.

Al personale di ricerca assunto con contratti a tempo determinato si estendono, in quanto applicabili e per la durata del contratto, le disposizioni di garanzia della libertà scientifica di cui all'art. 13 del decreto legislativo 29/9/'99, n. 381.

Art. 20

(Contratti triennali per attività di ricerca scientifica e tecnologica)

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di assunzione a tempo determinato, l'istituto può stipulare, per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e tecnologica previste dal piano triennale di attività, contratti di lavoro di durata triennale con personale con posizione corrispondente a quella di ricercatore ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 30/1/'99, n. 19, richiamato dall'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 29/9/'99, n. 381.

I contratti sono stipulati dal presidente.

I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati con soggetti in possesso del diploma di laurea attinente all'attività richiesta dal bando.

I contratti, di durata triennale, possono essere rinnovati per un secondo triennio, previa valutazione effettuata dal comitato di consultazione scientifica.

Le risorse necessarie per i contratti triennali sono individuate in sede di bilancio di previsione.

I contratti vengono stipulati a seguito di procedura concorsuale; annualmente, l'istituto provvede a indire, con adeguata pubblicità, bandi che definiscono, tra l'altro, il settore scientifico-disciplinare per il quale il contratto verrà stipulato, le prove da sostenere, i titoli valutabili e i relativi punteggi attribuibili.

Le procedure concorsuali possono essere svolte presso le strutture interessate che forniscono il necessario supporto amministrativo e finanziario.

Le commissioni giudicatrici sono nominate dal consiglio direttivo e composte da tre membri, due dei quali scelti su terne designate dal comitato di consultazione scientifica.

La graduatoria formata dalla commissione giudicatrice è trasmessa, unitamente a tutti gli atti della procedura, al presidente per l'approvazione.

Art. 21

(Contratti a termine per esigenze temporanee connesse ad attività programmate di ricerca scientifica e tecnologica)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

L'istituto può assumere, altresì, per esigenze temporanee, personale con trattamento economico corrispondente a quello previsto per i vari livelli e per le varie fasce stipendiali di ricercatore o di tecnologo, previa stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 30/1/'99, n. 19, richiamato dall'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 29/9/'99, n. 381.

Art. 22

(Durata, condizioni di ammissibilità e procedure di selezione)

I contratti di cui all'art. 21 sono stipulati dal presidente con personale di elevato livello scientifico e professionale, anche di cittadinanza straniera, previa selezione pubblica, ovvero, per l'assunzione di personale di particolare qualificazione, per chiamata diretta, su proposta del direttore della struttura interessata.

I contratti di cui all'art. 21 sono stipulati esclusivamente per far fronte alle esigenze di realizzazione di programmi di ricerca affidati all'istituto su convenzione, da soggetti esterni, pubblici o privati, nazionali o stranieri e i relativi oneri gravano sui fondi a tal fine assegnati all'istituto.

E' esclusa la stipula dei contratti di cui all'art. 21 per le esigenze delle ricerche comprese nella programmazione ordinaria dell'istituto.

I contratti hanno una durata pari a quella strettamente necessaria per il soddisfacimento delle esigenze preventivamente definite dai direttori delle strutture di ricerca interessate e non possono essere rinnovati alla scadenza.

La selezione pubblica è adeguatamente pubblicizzata ed è affidata a commissioni nominate dal presidente e composte dal direttore della struttura interessata e da due esperti, anche stranieri.


La valutazione comparativa si svolge sulla base dei titoli e di un colloquio.

Art. 23

(Assunzione a tempo determinato di personale dal IV al IX livello)

Le assunzione a tempo determinato di personale con posizioni corrispondenti ai livelli da IV a IX continuano ad essere disposte sulla base della vigente normativa. Ai relativi contratti si applicano, per quanto compatibili i criteri di cui all'articolo 22.

TITOLO IV NORME PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI BORSE DI STUDIO



Art. 24 (Borse di studio)

L'istituto concorre alla formazione del personale di ricerca mediante il conferimento di borse di studio.

Le borse di studio hanno lo scopo di dare la possibilità a giovani laureati in discipline attinenti alle attività dell'istituto di svolgere presso le strutture dell'istituto, altri istituti e centri scientifici italiani e stranieri studi e ricerche in campi di ricerca specifici nell'ambito di dette discipline. Tali borse di studio sono conferite in seguito a pubblici concorsi per titoli e colloquio.

Il numero delle borse di studio da mettere a concorso viene determinato triennialmente dal consiglio direttivo in sede di approvazione del piano triennale di attività, unitamente ai settori disciplinari da coprire e alle sedi presso le borse vanno fruite.

Le borse finanziate con fondi finalizzati alla realizzazione di progetti possono essere conferite tramite procedure selettive spedite; in questo caso, il direttore della struttura interessata, emana di concerto con il responsabile del progetto finanziato, un avviso di selezione e designa i selezionatori.

Art. 25 (Bandi)

I bandi di concorso sono emanati con decreto del presidente e sono integralmente pubblicati sulla gazzetta ufficiale della Repubblica. Essi sono resi consultabili sulla pagina web dell'istituto.


Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani e comunitari che abbiano conseguito da non più di 5 anni, la laurea presso una università italiana o straniera.

I candidati devono presentare un dettagliato programma di ricerca nell'ambito delle materie indicate nel bando.

Art. 26 (Commissioni)

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del presidente e sono composte da un presidente e da due membri competenti nel settore disciplinare da coprire.

Al termine dei propri lavori la commissione formula la graduatoria generale di merito e indica tanti vincitori quanti sono i posti a concorso. Gli atti concorsuali sono trasmessi al presidente dell'istituto per l'approvazione e la proclamazione dei vincitori.



Art. 27 (Adempimenti)

Le borse che si rendono disponibili per rinuncia dei vincitori, ai sensi del successivo articolo, possono essere assegnate ai candidati risultati idonei nell'ordine della graduatoria. Le borse sono conferite con provvedimento del presidente, che nomina per ciascuna borsa il direttore della borsa stessa.

Al termine degli studi compiuti, gli assegnatari delle borse devono trasmettere all'istituto una particolareggiata relazione sull'attività, scientifica svolta, vistata dal direttore della borsa.

L'assegnatario ha diritto alla valutazione formale della relazione. La valutazione viene effettuata dal comitato di consulenza scientifica.

Il prodotto finale della ricerca è di proprietà dell'istituto.

Decadono dal diritto alla borsa i vincitori che non facciano pervenire all'istituto, entro il termine stabilito dal bando, dichiarazione di accettare la borsa stessa e coloro che, dopo averla accettata, non diano inizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'istituto, agli studi inerenti alle ricerche in programma.

Art. 28 (Incompatibilità)

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse, ovvero con assegni o sovvenzioni di analoga natura.

Le borse non possono essere cumulate con stipendio o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato a tempo pieno.

A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa ed eventuali premi previsti dal bando, altri compensi a carico dell'istituto.

L'usufruire della borsa non produce alcun diritto circa una successiva assunzione.

Art. 29 (Ammontare e durata)

L'importo lordo delle borse di studio è fissato dal consiglio direttivo.

Tale importo è assoggettato alle ritenute fiscali previste dalle norme in vigore.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate mensili posticipate, previo rilascio di nulla osta da parte del direttore della ricerca.



L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, può essere dichiarato decaduto con motivata delibera adottata dal presidente, sentito il direttore della ricerca, dall'ulteriore godimento della borsa.

Gli assegnatari delle borse previste dal presente regolamento godono di assicurazione per gli infortuni sul lavoro a carico dell'istituto.

Gli assegnatari che si spostino, previa autorizzazione del direttore della borsa, per motivi inerenti alla attività di studio hanno diritto al trattamento di missione, nella misura minima prevista per i ricercatori dell'istituto. A tal fine, per ciascuna borsa viene stanziato un fondo pari al 25% dell'importo della borsa per far fronte alle relative spese.

Le borse hanno durata triennale, non rinnovabile.

Le borse finanziate con fondi finalizzati alla realizzazione di progetti possono avere durata diversa, commisurata alla durata del progetto finanziato e, comunque compresa tra 6 e 36 mesi.

Art. 30

(Finanziamento di borse di dottorato)

Sulla base di apposite convenzioni con le università, l'istituto può finanziare borse di studio di dottorato di ricerca in settori attinenti alle attività dell'istituto.

Parallelamente alla stipulazione delle predette convenzioni, l'istituto può stanziare un fondo pari al 25% dell'importo di ciascuna borsa finanziata per far fronte alle eventuali spese di missione e varie del dottorando.

TITOLO V

NORME PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI ASSEGNI DI RICERCA

Art. 31

(Oggetto)

Per il perseguimento dei propri fini, l'istituto conferisce assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, ai sensi dell'art. 51, comma sesto, legge 27/12/'97, n. 449.

Art. 32

(Soggetti)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Possono accedere agli assegni di ricerca coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca ovvero, in alternativa, abbiano svolto attività di ricerca documentata, post - laurea, presso soggetti pubblici o privati sia in Italia che all'estero per periodi non inferiori a trentasei mesi.

Art. 33 (Ammontare e durata)

L'importo lordo degli assegni di ricerca è fissato dal consiglio direttivo. Gli assegni sono esenti da prelievo fiscale, ai sensi dell'art. 4 legge n. 476/'84 e successive integrazioni e modificazioni, e sono assoggettati a contribuzione previdenziale, ai sensi dell'art. 2, comma 26 e seguenti, legge n. 335/'95 e successive integrazioni e modificazioni. La liquidazione degli assegni ha scadenza mensile posticipata.

Gli assegni di ricerca hanno durata quadriennale e possono essere rinnovati fino a un massimo di otto anni complessivi. L'eventuale rinnovo è comunque subordinato all'esito positivo della valutazione dell'attività svolta nel quadriennio. Al termine dell'ultimo quadriennio, il titolare dell'assegno ha diritto alla valutazione formale dell'attività complessiva. La valutazione viene effettuata dal comitato di consulenza scientifica.

Art. 34 (Procedure)

Gli assegni di ricerca vengono conferiti a seguito della emanazione da parte del presidente di un bando di selezione con l'indicazione del numero degli assegni, della durata e dell'importo da conferire, unitamente al settore scientifico - disciplinare e al tema della ricerca da sviluppare. I bandi vengono adeguatamente pubblicizzati.


I candidati devono presentare domanda in carta semplice entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del bando.

La pubblicazione avviene tramite affissione all'albo ufficiale delle sedi dell'istituto e delle università che normalmente interagiscono con l'istituto. Essi sono consultabili anche sulla pagina web dell'istituto.

Gli assegni finanziati con fondi finalizzati alla realizzazione di progetti possono essere conferiti tramite procedure selettive spedite; in questo caso, il direttore della struttura interessata, emana di concerto con il responsabile del progetto finanziato, un avviso di selezione e designa i selezionatori.

Tali assegni possono avere durata annuale e il numero dei rinnovi è commisurato alla durata del progetto finanziato.

Art. 35 (Valutazione delle domande)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

La valutazione comparativa delle domande viene effettuata da un'apposita commissione nominata dal presidente e costituita da tre membri, dei quali uno con funzioni di presidente.

La commissione valuta come titoli:

- dottorato di ricerca
- attività di ricerca documentata presso soggetti pubblici e privati
- pubblicazioni e altri titoli scientifici
- programma di ricerca presentato dal candidato.

Le procedure di valutazione si concludono con un colloquio individuale con il candidato teso a valutare l'attitudine alla ricerca relativamente al settore scientifico - disciplinare e al tema della ricerca da sviluppare.

Per lo svolgimento del colloquio il candidato ha un preavviso di dieci giorni.

Gli atti della selezione vengono sottoposti al presidente per l'approvazione.

Art. 36

(Conferimento degli assegni di ricerca)

Gli assegni di ricerca vengono conferiti con la stipula di un apposito contratto sottoscritto tra il presidente e l'assegnista che regola la collaborazione all'attività di ricerca e definisce gli obblighi reciproci.

L'attività oggetto degli assegni di ricerca deve presentare le seguenti caratteristiche:

- stretto legame con la realizzazione del programma di ricerca, o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del rapporto
- carattere continuativo, non meramente occasionale, e in rapporto di coordinamento rispetto all'attività complessiva dell'istituto
- svolgimento in condizioni di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal responsabile dello stesso, senza vincoli di orario di lavoro.

Art. 37

(Incompatibilità)

Non è ammesso il cumulo con altri assegni di ricerca o con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività oggetto dell'assegno di ricerca del titolare dell'assegno stesso.



TITOLO VI

NORME PER L'ASSOCIAZIONE ALLE ATTIVITA' DI RICERCA DELL'ISTITUTO

Art. 38

(Incarichi di ricerca)

Per assolvere ai propri fini istituzionali, l'istituto si avvale anche di personale docente e di ricerca dipendente da università e istituzioni di istruzione universitaria ovvero di personale di ricerca degli enti pubblici di ricerca.

Detto personale può essere associato alle attività programmate delle strutture nelle quali si articola l'istituto tramite l'attribuzione di un incarico di ricerca.

Gli incarichi sono a titolo gratuito.

Gli incarichi sono attribuiti dal consiglio direttivo, su richiesta scritta e motivata dell'interessato, previo assenso dell'istituzione di appartenenza, e su proposta del direttore della struttura presso la quale l'incaricato intende svolgere la propria attività nell'ambito degli obiettivi programmatici generali dell'istituto.

Gli incarichi hanno durata biennale e possono essere rinnovati, su proposta del direttore della struttura, previa verifica da parte del consiglio direttivo dell'attività svolta; a tal fine la proposta del direttore viene accompagnata da una relazione svolta nel biennio dall'incaricato in collaborazione con l'istituto.

In caso di insufficiente produttività scientifica o di incompatibilità, gli incarichi sono revocati in qualsiasi momento con provvedimento del consiglio direttivo, su proposta motivata del direttore della struttura di riferimento.


Il personale associato è, dal punto di vista funzionale, coordinato dal direttore della struttura per l'esclusiva attività svolta nell'istituto, nel rispetto degli obblighi a esso derivanti nei confronti dell'istituzione di appartenenza.

Il personale associato partecipa a pieno titolo alle attività programmate, ha accesso all'utilizzo di locali, servizi e apparecchiature della struttura dell'istituto.

Il personale associato gode di assicurazione per gli infortuni sul lavoro a carico dell'istituto. Gli associati che si spostino, previa autorizzazione del direttore della struttura, per motivi inerenti alla attività di ricerca hanno diritto al trattamento di missione, nella misura prevista per i ricercatori e tecnologi dell'istituto.

Art. 39

(Soggiorni scientifici)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

L'istituto può associare temporaneamente alle proprie attività scienziati stranieri per soggiorni scientifici presso le proprie strutture, finalizzati allo sviluppo di attività in collaborazione. In tal caso al "professore visitatore" viene assegnato per un periodo variabile da uno a diciotto mesi un compenso il cui importo è stabilito dal direttore della struttura ospitante nell'ambito dei seguenti limiti:

- fino a 3.700 euro lordi mensili, per i professori visitatori che hanno posizione equivalente al primo livello retributivo;
- fino a 2.800 euro lordi mensili, per i professori visitatori che hanno posizione equivalente al secondo livello retributivo;
- fino a 1.900 euro lordi mensili, per i professori visitatori che hanno posizione equivalente al terzo livello retributivo.

Ai professori visitatori compete, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio per l'andata e il ritorno.

Per i soggiorni di durata inferiore a quella mensile, al professore visitatore compete il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di vitto, con le modalità previste nell'ambito del trattamento di missione in Italia per i ricercatori dell'Ente, nonché un compenso di 150 euro lordi per l'eventuale conferenza tenuta presso l'istituto.

Il trattamento di cui al comma precedente è esteso anche a professori visitatori italiani.

TITOLO VII NORME PER L'ATTIVAZIONE DI CONTRATTI TEMPORANEI

Art. 40 (Principi generali)

L'istituto può affidare a personale esterno o a imprese incarichi di:

- consulenza, studio, ricerca e sperimentazione per attività che richiedano competenze tecniche, scientifiche, gestionali e giuridiche non disponibili tra il personale in servizio;
- supporto strumentale all'attività di ricerca e gestionale.

Art. 41 (Forme contrattuali)

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al precedente articolo possono essere stipulati contratti con persone fisiche, giuridiche, società cooperative,



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

imprese iscritte alle camere di commercio, professionisti esperti e dipendenti da altre pubbliche amministrazioni, previo, per questi ultimi, il nulla osta delle amministrazioni stesse.

I contratti sono disciplinati dall'art. 2222 e seguenti del codice civile e sono stipulati a seguito di formale richiesta inoltrata dal direttore della struttura, che dovrà essere approvata dal consiglio direttivo nel caso in cui l'attività si svolga con utilizzo dei fondi dell'attività istituzionale.

Nei casi di cui al precedente art. 40, possono essere stipulati contratti di:

- consulenza per l'esecuzione di prestazioni.
- collaborazione occasionale,

Art. 42 (Contratti di consulenza)

Possono essere stipulati contratti di consulenza per lo svolgimento di prestazioni libero - professionali, eseguite dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo per professione abituale ancorché non esclusiva, nell'ambito della loro organizzazione professionale e che non hanno, per la loro particolare natura, limiti prestabiliti di durata.

Art. 43 (Contratti di collaborazione occasionale)

Possono essere stipulati contratti di collaborazione occasionale per l'esecuzione di attività:

- a) aventi inizio ed esaurimento in un unico atto professionale (istantaneità);
- b) svolte in un periodo di tempo limitato;
- c) non reiterabili (occasionalità);
- d) senza che si verifichi un sostanziale inserimento nella struttura dell'istituto (mancanza di coordinamento).
- e) aventi durata rapportata al tempo, di volta in volta, necessario per l'esecuzione della specifica prestazione e indicativamente non superiore a sei mesi;
- f) con retribuzione concordata.

I periodi previsti alle precedenti lettere e) si applicano solo a incarichi di natura scientifica e tecnica. Per prestazioni di tipo amministrativo la durata dell'incarico non potrà superare i tre mesi, rinnovabili nel corso dell'anno una sola volta per un pari periodo, non consecutivamente.



Art. 44 (Compensi)

I compensi a professionisti iscritti ad albi professionali sono corrisposti, nei limiti di legge, con accordo contrattuale e/o sulla base delle tariffe stabilite per le relative categorie professionali, mentre per gli altri professionisti o per i collaboratori occasionali, nonché per i dipendenti di altre amministrazioni i compensi sono stabiliti dal direttore della struttura, che sottoscrive il contratto.

I compensi dei professionisti sono corrisposti a seguito di presentazione di regolare fattura secondo scadenze, di volta in volta, concordate.

I compensi dei collaboratori occasionali sono, di norma, corrisposti con cadenza bimestrale posticipata, salvo diverse modalità stabilite, di volta in volta.

I compensi di consulenti e collaboratori sono corrisposti al netto delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali di legge.

Nell'accettare l'incarico, il collaboratore dovrà dichiarare di aver preso visione delle norme di sicurezza connesse alle attività previste, che gli saranno state comunicate dal direttore della struttura.

TITOLO VIII DOVERI E RESPONSABILITA'

Art. 45 (Doveri e responsabilità del personale)

I doveri del dipendente sono disciplinati dal vigente contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca e sperimentazione.

Art. 46 (Personale a tempo parziale)

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle norme vigenti dal vigente contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca e sperimentazione.

La costituzione di rapporto di lavoro a tempo parziale avviene a seguito di assegnazione di un contratto a termine o a tempo indeterminato a tempo parziale, o per trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno su richiesta del dipendente e dietro approvazione del direttore della struttura di appartenenza, il relativo provvedimento è emanato dal presidente.

Al personale con contratto a tempo parziale è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano conflittuali con le attività dell'istituto.



TITOLO IX MISSIONI E TRASFERIMENTI

Art. 47 (Sede di lavoro)

Ai fini del presente TITOLO si intende come sede di lavoro del dipendente il luogo in cui è ubicata la struttura presso la quale è tenuto a prestare il proprio servizio.

Il contratto di lavoro individuale indica la sede di prima destinazione, presso la quale il dipendente dovrà operare almeno per i tre mesi successivi al periodo di prova.

Art. 48 (Missioni)

Il dipendente, per esigenze di servizio di carattere temporaneo, può essere inviato in missione presso località diverse da quelle in cui presta servizio, ivi comprese destinazioni all'estero.

Lo svolgimento delle missioni di servizio è disciplinato da apposito MAUNALE, adottato previo confronto sindacale.

Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del ministero vigilante, il consiglio direttivo disciplinerà i casi di soggiorno all'estero per periodi superiori a 30 giorni, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 19/10/99, n. 370.


Art. 49 (Trasferimenti interni)

L'istituto può disporre il trasferimento di un dipendente tra le sedi e le strutture dell'istituto per motivate esigenze legate al perseguimento dei propri fini. Il trasferimento non può essere disposto per ragioni di carattere disciplinare.

Le modalità attuative del precedente comma saranno oggetto di apposito regolamento da adottarsi da parte del consiglio direttivo, sentite le organizzazioni sindacali.

Il trasferimento può essere disposto anche su motivata richiesta del dipendente. In questo caso, il presidente provvede previa acquisizione di nulla osta da parte dei direttori delle strutture interessate e sentite le organizzazioni sindacali.

b



Art. 50

(Trasferimenti all'esterno e dall'esterno)

Il dipendente può chiedere di essere trasferito, per esigenze personali, presso altra amministrazione pubblica. Si applicano, in tal caso, le procedure e le modalità di mobilità di cui al decreto legislativo 30/3/'01, n. 165 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto.

L'istituto può disporre, con il consenso dell'interessato, il trasferimento temporaneo del personale presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle internazionali e comunitarie, università italiane e straniere, centri, istituti o laboratori nazionali e internazionali, per un periodo predeterminato, previa intesa tra gli enti interessati anche per quanto riguarda gli oneri relativi al trattamento economico.

L'istituto può inoltre accogliere, per un periodo predeterminato, personale proveniente dagli stessi enti, al fine di operare un adeguato livello di scambio di conoscenze.

Nei predetti casi, si applicano le norme vigenti in materia di comandi e distacchi di personale.

TITOLO X

IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Art. 51

(Igiene e sicurezza sul lavoro)


E' istituito il servizio di prevenzione e protezione dell'istituto; il responsabile del servizio presso la sede centrale coordina le attività degli addetti presso le altre sedi dell'istituto (preposti).

I compiti del servizio di prevenzione e protezione sono quelli indicati nel capo II del decreto legislativo 19/9/'94, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni.

L'istituto, attraverso il servizio di prevenzione, garantisce l'applicazione delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo

- all'informazione, formazione e controllo sanitario del personale
- all'adeguamento delle misure di prevenzione rispetto al progresso tecnico
- all'individuazione di procedure per gli aspetti del processo lavorativo che non siano esplicitamente contemplati nella normativa.

Le procedure di gestione della sicurezza sono indicate nel documento di valutazione dei rischi, custodito presso l'amministrazione centrale. In esso



sono altresì richiamate le norme tecniche e la legislazione nazionale e comunitaria applicabile alla realtà dell'istituto.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono individuati, per ciascuna struttura dalle rappresentanze sindacali unitarie e partecipano alle attività di gestione della sicurezza secondo le attribuzioni di cui al capo V del decreto legislativo 19/9/'94, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni.

Ogni struttura tiene il registro degli infortuni sul lavoro, in conformità alla vigente normativa in materia.

I dipendenti sono tenuti alla frequentazione dei corsi di formazione previsti in tema sicurezza sul lavoro.

Art. 52

(Trattamento dei dati personali)

L'istituto, nel rispetto del principio della trasparenza negli atti della pubblica amministrazione, effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 31/12/'96, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni. Con successivo regolamento, da adottarsi con le modalità di cui all'art. 7, comma 1, lett. f), del regolamento di organizzazione e funzionamento, il consiglio direttivo disciplinerà le modalità per il trattamento dei dati personali e i casi in cui è consentita la comunicazione e la diffusione dei dati stessi.

TITOLO XI

DOTAZIONE ORGANICA

Art. 53

(Dotazione organica)

La dotazione organica dell'istituto è inizialmente determinata con riferimento all'art. 30 del regolamento di organizzazione e funzionamento.

In sede di approvazione di ciascun piano triennale di attività la dotazione organica viene adeguata in relazione al fabbisogno organico rappresentato nel piano triennale stesso.

Con successive delibere, il consiglio direttivo provvederà a distribuire i posti di ruolo di cui alla dotazione organica iniziale tra i profili professionali, i livelli retributivi e le strutture nelle quali si articola l'istituto, previa definizione della tabella di equiparazione tra il personale tecnico e amministrativo dell'osservatorio vesuviano e il personale degli enti pubblici di ricerca.